



COMUNE DI BOLOGNA

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere n.49/2021 del  
25/05/2021

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI EURO 45.140,00 AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DEGLI AFFRESCHI DI ADOLFO DE CAROLIS PER GLI ANNI 2003-2021 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – PARZIALE APPLICAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2020.**

DC/PRO/2021/60

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di maggio si è riunito in via telematica con firma digitalmente apposta al termine della trascrizione del presente verbale, dandosi reciprocamente atto della validità della riunione e dell'esito finale del parere espresso collegialmente previa teleconferenza (via telefono e/o email), il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone dei Signori:

Dott. Pietro Boraschi - Presidente

Dott. Sebastiano Resta - Componente

Dott. Andrea Triossi Componente

● Visti i Principi di Vigilanza e Controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

● Visto il disposto del D.lgs n.267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di contabilità,

IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Si e' riunito per esaminare la richiesta di parere di cui all'oggetto trasmessa allo stesso in data 20/05/2021, dopo che il Collegio aveva fatto notare all'Ente essere la proposta di Delibera di riconoscimento all'ordine del giorno del Consiglio senza la richiesta allo stesso del relative parere:

PREMESSO E VISTI

Il Principio contabile allegato 4/2 che espressamente afferma: "l'emersione di debiti assunti dall'ente e non

registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto".

Che la valenza della delibera consiliare ex art.194,comma 1,lett e) del Tuel, non e' solo quella di riconoscere la legittimita' di una obbligazione,quanto anche una funzione giuscontabilistica individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio,ed anche garantista, consistente nell'accertamento **di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si e' formata al di fuori della ordinaria contabilita' dell'Ente;**

A tal proposito si cita la deliberazione n.528 Corte dei Conti Lombardia del 29/04/2019 **e si invita l'ente a seguirne le indicazioni;**

"ove ricorrano le condizioni previste dalla lett. e), del co. 1, dell'art. 194 del TUEL l'ente può procedere al riconoscimento del debito che deriva dall'acquisizione del bene o servizio effettuato in assenza del previo impegno di spesa, riportando l'attività irregolarmente svolta all'interno della contabilità dell'ente. Il riconoscimento del debito non è conseguenza di alcun automatismo ma presuppone una valutazione da parte dell'ente e, in particolare, da parte dell'organo consiliare che può ricondurre l'acquisto del bene o del servizio all'interno della contabilità dell'ente solo se accerta, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma.

Occorre mettere in luce, però, che può procedersi al riconoscimento del debito solamente nei limiti nei quali il bene o il servizio acquisito rientrino "*nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*" e venga accertata, con delibera motivata, sia l'utilità del bene o del servizio che l'arricchimento che l'attività ha comportato per l'ente (art. 194, co. 1, lett. e).

Il riconoscimento del debito fuori bilancio che derivi dall'acquisizione di un bene o servizio in assenza di impegno di spesa risulta essere, quindi, possibile, semprechè sussistano le condizioni previste dalla norma citata sopra; con la conseguenza che ogni volta che l'ente abbia seguito una procedura irregolare può procedere ad una sorta di regolarizzazione a posteriori che, però, non è automatica poiché viene demandata al Consiglio dell'ente una valutazione discrezionale in ordine all'esistenza, in concreto, dei presupposti della norma e solo in caso positivo potrà procedersi all'effettivo riconoscimento.

In sostanza, il Consiglio deve valutare l'utilità dell'acquisto per l'ente e, solo in caso positivo, assumersi la responsabilità di riportare la procedura nella contabilità, senza che, però, l'irregolarità venga meno.

Conseguentemente, la necessità che venga compiuta una specifica valutazione in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla lett. e), del co. 1, dell'art. 194 TUEL per poter procedere al riconoscimento, comporta che il Consiglio sia tenuto ad accertare anche le ragioni in base alle quali gli organi di amministrazione attiva dell'ente non hanno seguito la regolare procedura di acquisizione del bene o servizio in questione, sia al fine di accertare eventuali responsabilità che per evitare che si ripetano situazioni di irregolarità nella gestione delle procedure di acquisto dei beni e servizi.

Ogni volta che un ente si trova in presenza di una spesa effettuata al di fuori delle ordinarie procedure di spesa disciplinate dal TUEL, il Consiglio comunale può procedere al riconoscimento ai sensi dell'art. 194, lett. e) solo in presenza di particolari ragioni che vanno evidenziate nella delibera e previo accertamento di eventuali responsabilità, anche al fine di evitare che si ripetano situazioni che denotano anomalie nella

gestione contabile.”

Che il Consiglio Comunale riconosca un debito fuori bilancio, di € 45.140,00 da liquidarsi a favore di Ottorino Nonfarmale srl, così come meglio descritto nella relazione tecnica e nella delibera di cui all'oggetto;

Pur rilevando il grave ritardo nel riconoscimento;

L'art.194, comma lett.e) del Tuel che riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Che l'arricchimento di un ente locale deve essere quantificato in base ad un apprezzamento della utilità concretamente ricevuta (Corte Conti Sicilia sez.giur.18/0471996 n.86);

Viste le motivazioni adottate nella delibera;

Visto anche il nuovo parere tecnico del Capo dipartimento dr. Osvaldo Panaro firmato digitalmente il 25/05/2021 in cui si attesta tra l'altro che:”

“L'attività di custodia garantita dal Laboratorio di restauro negli anni passati e nell'attesa della ricollocazione dei medesimi, è risultata, e risulta tuttora, **di grande utilità per l'Amministrazione**, consentendo un'adeguata conservazione di opere che rappresentano per l'amministrazione un grande valore, e che avrebbero potuto in alternativa subire deperimento e danneggiamenti, **contribuendo pertanto all'arricchimento** e alla valorizzazione del patrimonio dell'Ente”;

Che il debito trova copertura finanziaria nel Bilancio 2021-2023;

I pareri favorevoli tecnico e contabili ;

#### ESPRIME

Limitatamente alle proprie competenze, e con le osservazioni fatte in precedenza, parere favorevole con riserva per le criticità rilevate invitando il Consiglio dell'Ente che andrà a riconoscere il debito ad una attenta valutazione sulle eventuali responsabilità verificando che vi sia stata una utilità per lo stesso e che vi sia stato un arricchimento.

#### INVITA

gli uffici competenti a trasmettere la delibera di riconoscimento del debito fuori Bilancio alla competente Procura della Corte dei Conti, chiedendo nel termine di 30 giorni di inviare a codesto Collegio copia della stessa.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Il Collegio dei Revisori  
(firmato digitalmente)  
Pietro Boraschi  
Sebastiano Resta  
Andrea Triossi

LA DATA DEL PRESENTE PARERE E' QUELLA DELL'ULTIMA FIRMA DIGITALE APPOSTA.